

EROGAZIONE DEL TFR IN BUSTAPAGA

In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1.03.2015 al 30.06.2018, i **lavoratori dipendenti del settore privato**, che abbiano un **rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi** presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo di percepire la quota maturanda di Tfr al netto del contributo IVS dello 0,50%, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. Tale quota è assoggettata a **tassazione ordinaria** e non è imponibile ai fini previdenziali. La manifestazione di volontà, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30.06.2018.

Qui di seguito andiamo ad evidenziare, in modo esplicativo e non esaustivo, l'argomento precisando che maggiori approfondimenti potranno essere fatti attraverso la normativa di riferimento.

Chi può richiedere la liquidazione diretta mensile come parte integrativa della retribuzione?

Lavoratori dipendenti del settore privato, con un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro. Sono esclusi i lavoratori domestici, i lavoratori del settore agricolo, i datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e le aziende dichiarate in crisi.

Come si può chiedere la liquidazione diretta mensile come parte integrativa della retribuzione?

Attraverso la compilazione e la consegna al datore di lavoro della lettera allegata.

Cosa si può chiedere e per che periodo?

La quota maturanda di Tfr al netto del contributo IVS dello 0,50%, compresa la quota eventualmente destinata a una forma pensionistica complementare, in relazione ai periodi di paga decorrenti:

- dal 1.03.2015;
- al 30.06.2018.

I lavoratori possono chiedere al datore di lavoro di percepire la quota maturanda di Tfr tramite liquidazione diretta mensile come parte integrativa della retribuzione.

La parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali. La manifestazione di volontà, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30.06.2018.

Quali saranno i riflessi sulla retribuzione corrente?

La quota mensile farà cumulo con il reddito relativo allo stesso periodo di imposta e inciderà sulle detrazioni d'imposta, sulla corresponsione degli assegni familiari e sul nuovo Isee 2015.

In sostanza la quota sarà soggetta a tassazione ordinaria.

Di contro, non produrrà alcun effetto sul "Bonus di € 80,00"; in questo caso la quota del Tfr percepita non inciderà sul reddito complessivo preso in considerazione per l'assegnazione del bonus e sui contributi previdenziali, che verranno calcolati escludendo dalla base imponibile la quota del Tfr ricevuta.